

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1487-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, che viene presentata all'Assemblea del Senato insieme al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rientra nel quadro della politica di attuazione, a livello internazionale, di nuovi sistemi di cooperazione giudiziaria, con riferimento alla esecuzione di sentenze penali straniere.

Il Consiglio d'Europa, nel cui ambito si è sempre prestata attenzione alle esigenze di collaborazione interstatuale giudiziaria, ha elaborato una serie di convenzioni che appunto prendono in considerazione quest'ultima nuova forma di cooperazione.

Oltre che in convenzioni settoriali (Convenzione europea sulla repressione delle infrazioni stradali; Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente) l'esecuzione di sentenze straniere è prevista nella Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi penali, aperta alla firma dell'Aja il 28 maggio 1970 e firmata dall'Italia il 4 febbraio 1971, ma non ancora ratificata.

Questa Convenzione disciplina in termini generali gli effetti che una sentenza penale può conseguire al di fuori del paese nel quale è stata pronunciata. La complessità della normativa in essa contenuta ne ha reso, però, difficoltosa l'accettazione da parte dei paesi europei, sei soltanto dei quali l'hanno ratificata.

Lo stesso Consiglio d'Europa ha ritenuto, perciò, opportuno elaborare un ulteriore strumento pattizio — la Convenzione per il trasferimento delle persone condannate — con il quale si è inteso regolare un aspetto parziale del tema generale dell'esecuzione delle condanne penali in paese diverso da quello in cui la sentenza è stata pronunciata. Essa, infatti, si limita a disciplinare la esecuzione delle sole condanne a pene restrittive della libertà personale nei casi in cui il condannato, che stia scontando la pena nel

paese di condanna, sia cittadino di un altro paese, ed al solo fine di consentire che lo stesso condannato possa essere trasferito appunto nel paese di cittadinanza per ivi continuare ad espiare la pena.

La Convenzione, che il 21 marzo 1983 è stata aperta alla firma non solo dei paesi del Consiglio, ma anche del Canada e degli Stati Uniti d'America, ha incontrato certamente notevole favore.

Essa, infatti, è stata sottoscritta, oltre che dall'Italia (20 marzo 1984), da altri tredici paesi (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Canada) e già ratificata da ulteriori cinque paesi (Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d'America).

L'adesione italiana si basa su una valutazione positiva generale degli accordi internazionali che prevedono l'esecuzione delle condanne straniere a fine di trasferimento del condannato nel paese di origine.

Come può constatarsi dall'esame del testo, la Convenzione si limita a dettare i principi sostanziali fondamentali della cooperazione interstatuale in essa prevista e, in materia processuale, regola soltanto gli aspetti attinenti al rapporto internazionale. È sorta, quindi, la necessità di elaborare un complesso di norme di attuazione che disciplinino sia tutti gli aspetti processuali non regolati pattiziamente, sia gli aspetti sostanziali esplicitamente lasciati alla regolamentazione interna delle Parti.

È evidente, se si esaminano le caratteristiche della materia (si pensi, ad esempio, alla necessità di individuare e costituire lo strumento formale attraverso il quale attribuire validità alle sentenze straniere), che la Convenzione non potrà trovare applicazione se prima non vengono predisposte queste norme interne di attuazione.

Si deve tener conto del fatto che l'esecuzione in Italia di sentenze straniere e quella

all'estero di sentenze italiane costituiscono istituti del tutto nuovi per la legge italiana.

Anzichè predisporre, pertanto, norme di attuazione specifiche per la Convenzione in esame, il Governo ha preferito elaborare un quadro normativo interno generico, che disciplini la materia nella sua interezza e possa essere utilizzato per l'attuazione di tutte le convenzioni internazionali che verranno eventualmente stipulate in futuro.

Questa normativa formerà oggetto di un apposito disegno di legge del Governo che sarà presentato quanto prima al Parlamento.

Nel summenzionato disegno di legge generale saranno inserite alcune previsioni che risolvono specifici problemi di coordinamento tra la normativa interna e le disposizioni della Convenzione.

In tal modo verrà data soluzione a tutte le questioni di attuazione poste dalla Convenzione, che richiedono interventi legislativi. Conseguenzialmente le disposizioni del presente disegno di legge si limitano alla previsione della autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla disposizione in tema di procedura per la determinazione della pena da eseguire nonchè alla quantificazione dell'onere di spesa e della relativa copertura.

La ratifica della Convenzione, che si raccomanda alla Assemblea di voler autorizzare, potrà produrre i suoi effetti solo dopo l'approvazione della legge di attuazione all'interno dello Stato italiano, di questa, come delle altre Convenzioni sulla stessa materia.

SPITELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione stessa.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.